

PIAO 2024-2026

FABBISOGNI DEL PERSONALE SEZ. 3.3

Premesso che:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EL), da cui risulta che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il dettato normativo del Decreto Legislativo n.267/2000 e del Decreto Legislativo n.165/2011, stabilisce che è specifica competenza della Giunta Comunale definire, fra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;
- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs.165/2001, modificato dal D. Lgs. 75/2017, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 4 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 165/2001 riguardante l'organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di personale, finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;
- con decreto 8 maggio 2018, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.", necessarie per l'attuazione dell'art.6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017 di riforma al pubblico impiego;

- in data 14/09/2022 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, in attuazione delle disposizioni contenute nel D. M. 22/07/2022.

Visto

- il D.L n. 34/2019, cd decreto crescita, convertito in legge n.58 del 2019, che ha modificato le regole che fissano le capacità assunzionali delle regioni e dei comuni;
- il decreto del 17 marzo 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.108 del 27/04/2020 in cui sono stati individuati i valori soglia e le fasce demografiche e si è data attuazione alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modifiche dalla legge 58/2019;
- la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicitativa delle nuove regole assunzionali per i comuni introdotte dall'articolo 33 comma 2 del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;
- la circolare interministeriale del 13 maggio 2020, chiarisce che questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvata;
- l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 che disciplina il Piano integrato di attività e organizzazione quale documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente tra cui il fabbisogno del personale .

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2023, con cui è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2024-2026

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, trasmesso successivamente alla BDAP nei termini di legge

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 16/11/2023, con cui sono state definite le linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026 PIAO Sez. 3.3

Preso atto che sono pervenute n. 1 comunicazione relativa alla definizione del

fabbisogno del personale 2023/2024:

- 1) **Nota del Segretario Generale prot. 1974 del 24/01/24**, con cui si comunica che è intenzione dell'Amministrazione ricoprire i posti resisi vacanti a seguito del Comando del Dott. Brizio (funzionario vigilanza) e dall'aspettativa della Dott.ssa Fiocco (funzionario economico) con contratti di convenzione con altri Enti e/o con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL

Considerato che, alla luce delle suddette variazioni, è stato calcolato il **valore soglia dell'Ente**, quale rapporto tra spesa complessiva della spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE, in base ai dati relativi all'ultimo rendiconto della gestione anno 2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 22/05/2023, che risulta essere pari al **29,806%**, e, pertanto, il Comune si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3 del DL. 17 marzo 2020

Considerato:

- che l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 così come modificato dal c. 4 bis dell' art. 11 del DL90/2014 convertito in legge 114/2014, consente agli enti locali di derogare al vincolo di spesa delle assunzioni flessibili, stabilito nel 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2009;

- che nel 2009 questo ente ha sostenuto la seguente spesa per lavoro flessibile, così come rideterminata giusta delibera di G.C.178/2019:

Contratti a tempo determinato:	€ 12.692,05
Lavoro interinale:	€ 31.000,00
Totale	€ 43.692,05

Che la Corte dei Conti - Sez. Autonomie – con Delibera n. 2/2015 ha chiarito che in merito alla problematica esposta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che : "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L.F. 2007, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."

Richiamata altresì la legge del 7 agosto 2016, n. 160, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, che ha introdotto , all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Verificato che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- L'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n.267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- L'Ente rispetta il tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013), come da allegato;
- L'Ente rispetta il tetto della spesa per il personale a tempo determinato di cui al DL n. 78/2010, in quanto allo stato attuale sono in carico solo figure assunte ai sensi dell'art. 110 TUEL escluse dal limite di cui al D.L. 78/2010
- L'Ente rispetta la Legge n. 68/1999 in relazione al collocamento obbligatorio dei disabili;
- Nel Comune non si registrano condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale di cui all'art.33 del D.Lgs. 165/2001e s.m.i;

Per tutto sopra esposto

Si trasmette la presente al fine di sottoporre alla Giunta Comunale di valutare sulla base delle nuove esigenze organizzative, relativamente all'annualità 2024 nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa, così come da prospetto **allegato A**

ALLEGATO A**PROGRAMMAZIONE LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 2024****Incrementi percentuale di lavoro**

I SETTORE AMM.VO	% lavoro		Spesa complessiva annua
Ruocco M Teresa	Attuale	50%	€ 16.500,00
Istruttore amm.vo (ex cat. C)	Dal 01/02/24	60%	€ 19.500,00
			Incremento € 3.000,00
Scarfato Antonio	Attuale	30%	€ 10.000,00
Istruttore amm.vo (ex cat. C)	Dal 01/02/24	50%	€ 18.500,00
			Incremento € 3.000,00

II SETTORE AMM.VO	% lavoro		Spesa complessiva annua
Ferrara M. Felice	Attuale	50%	€ 16.500,00
Istruttore amm.vo – ex cat. C)	Dal 01/02/24	60%	€ 19.500,00
			Incremento € 3.000,00

Concorsi

II SETTORE AMM.VO	Decorrenza	% lavoro	Spesa complessiva annua
Istruttore direttivo (ex cat. D) – assistente sociale – Concorso/Scorrimento graduatorie	01/06/2024	33%	€ 9.600,00

SETTORE TECNICO	Decorrenza	% lavoro	Spesa complessiva annua
Istruttore direttivo (ex cat. D) – istruttore direttivo tecnico - Concorso	01/06/2024	33%	€ 9.600,00

PROGRAMMAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2024 ESCLUSO DAL LIMITE D.L. 78/2010

N.ro unità	Profilo	% tempo	Settore/servizio	Data presunta di assunzione	Retribuzione lorda	Modalità di assunzione
1	Istruttore direttivo	100%	Settore Economico Finanziario	01/02/24		Art. 110 TUEL c. 1/Convenzione
1	Istruttore direttivo	100%	Polizia Municipale	01/02/24		Art. 110 TUEL c. 1/Convenzione

Dalla residenza municipale 24/01/24 **Il responsabile pro tempore del servizio finanziario**

Dott. Gennaro Parisi